

RENTRI – AGGIORNAMENTI a gennaio/2024

Lo scorso mese di dicembre è stato emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE il Decreto Direttoriale n.251 – *Istruzioni direttoriali per la compilazione dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.*

I nuovi modelli a cui si riferisce il nuovo Decreto Direttoriale sono quelli introdotti dal Decreto Ministeriale 59/2023, che aveva individuato nel **13 febbraio 2025** il termine ultimo per il loro impiego, in sostituzione degli attuali.

Il Decreto Direttoriale pubblicato è il terzo dopo l’emanazione del DM 59/2023 che esplicitamente li prevedeva.

In precedenza, erano già stati pubblicati:

- il Decreto Direttoriale 143/2023 relativo alle modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI;
- il Decreto Direttoriale 97/2023 relativo alle iscrizioni dei soggetti obbligati.

1

Il dettaglio delle novità più rilevanti dei Decreti Direttoriali pubblicati:

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI diversi dai soggetti che professionalmente operano nell’ambito della gestione dei rifiuti:

- Tutti gli Enti o Imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- I produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi a condizione che:
 - a) Abbiano oltre 10 (dieci) dipendenti;
 - b) Siano industrie, artigiani o altri enti o imprese rientranti nella casistica della lettera g) dell’articolo 184 del Decreto Legislativo 152/2006 – a titolo esemplificativo Enti o Imprese che si occupano di potabilizzazione delle acque ed abbattimento dei fumi.



Tempistiche di iscrizione

| Scadenze per l'iscrizione al RENTRI | |
|---|---|
| L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche | Data |
| Per gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i 60 giorni successivi. | A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
| Per gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i 60 giorni successivi. | A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
| Per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati all'iscrizione a decorrere dal trentaseiesimo mese ed entro i 60 giorni successivi. | A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |

2

Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti – modalità di compilazione e tempistiche

Dal **13 febbraio 2025** gli Enti e le Imprese con più di 50 (cinquanta) dipendenti complessivi iscritte al RENTRI dovranno utilizzare il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale.

Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale sarà vidimato mediante l'assegnazione di un numero univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio.

Tutti gli altri soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti potranno scaricare la versione cartacea del nuovo registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti dal portale RENTRI. Tale versione cartacea dovrà essere vidimata alla C.C.I.A.A. competente per territorio prima di essere utilizzata.

www.ecosistemastudio.it

Ecoconsulente Certificato n°ECO 0020 - Responsabile Tecnico impianto smaltimento - Perito Ambientale iscritto alla C.C.I.A.A Caserta n° CE-1035

Viale Carlo III di Borbone, 156
81020 San Nicola la Strada (CE)
REA: CE 258134/2010

Partita IVA: 03588560619
Codice Fiscale: CRLNRC62S18F839Q
ecosistemastudio@gmail.com

Albo Gestori Ambientali - Categoria 8
Autorizzazione Na 12973 / 2018
carloenrico@pec.it



I soggetti obbligati al RENTRI con numero di dipendenti pari o inferiore a 50 (cinquanta) unità passeranno dalla versione cartacea alla versione digitale del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti all'atto dell'iscrizione al RENTRI. Le tempistiche di iscrizione e di utilizzo del nuovo registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sono riportate nella Tabella precedente.

Tra le novità rilevanti:

Nel nuovo registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti non sarà più prevista la quantificazione dei rifiuti stimata in metri cubi.

Sarà presente una nuova sezione da compilare "Esito del conferimento" per l'accettazione del rifiuto conferito con il peso accettato dall'impianto di destino, o il respingimento del conferimento con le relative cause.

Inoltre:

- I numeri di ciascuna registrazione che comporranno il registro saranno progressivi e non modificabili, garantendo l'identificabilità dell'utente (la persona fisica che materialmente ha provveduto alla registrazione);
- Qualunque rettifica alle registrazioni sarà memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data e ora.

3

Ricordiamo che le registrazioni sul registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate secondo le consuete tempistiche:

- Operazioni di carico dei rifiuti – entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto;
- Operazioni di scarico dei rifiuti – entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti al trasportatore autorizzato. Qualora l'esito del conferimento (FIR copia di pertinenza del produttore) pervenga oltre i 10 giorni lavorativi per completare l'operazione di scarico dei rifiuti conferiti si dovrà effettuare una operazione di rettifica.

Formulario di Identificazione del Rifiuto

Il Decreto Direttoriale n.251 ha introdotto delle novità anche per i Formulari di Identificazione dei Rifiuti.

www.ecosistemastudio.it

Ecoconsulente Certificato n°ECO 0020 - Responsabile Tecnico impianto smaltimento - Perito Ambientale iscritto alla C.C.I.A.A Caserta n° CE-1035

Viale Carlo III di Borbone, 156
81020 San Nicola la Strada (CE)
REA: CE 258134 / 2010

Partita IVA: 03588560619
Codice Fiscale: CRLNRC62S18F839Q
ecosistemastudio@gmail.com

Albo Gestori Ambientali - Categoria 8
Autorizzazione Na 12973 / 2018
carloenrico@pec.it



Il nuovo modello di FIR si compone di tre moduli:

1. Il modulo “base” da utilizzare nei trasporti ordinari in presenza di un produttore, di un trasportatore e di un destinatario, nonché di un eventuale intermediario;
2. Un modulo “aggiuntivo” per il trasporto intermodale, impiegato anche per indicare la presenza di ulteriori trasportatori o intermediari rispetto a quelli indicati nel modulo “base”, anche se non si tratta di un vero e proprio trasporto intermodale;
3. Un ulteriore modulo “aggiuntivo” per la microraccolta, attualmente non utilizzabile in mancanza di disposizioni regolamentari.

Come per il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, anche il nuovo modello di formulario dovrà essere utilizzato su supporto cartaceo scaricabile già vidimato, dotato di codice univoco, dal portale RENTRI, previa registrazione dell’impresa, a partire dal 13 febbraio 2025.

Dal **13 febbraio 2026** il formulario cartaceo lascerà definitivamente il posto alla sua versione digitalizzata.

Le novità rilevanti:

- Indicazione se il soggetto che interviene nel trasporto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario o intermediario) è soggetto o meno alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;
- Una sezione specifica per l’intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto;
- Se il peso dei rifiuti è stato verificato in partenza;
- La possibilità di indicare un secondo destinatario, nel caso in cui il primo destinatario accetti solo parzialmente i rifiuti ed il viaggio prosegua con il medesimo formulario ad un secondo destinatario;
- La possibilità di indicare l’effettuazione di una sosta tecnica;
- La sezione annotazioni potrà essere utilizzata anche per indicare la presenza di documenti allegati al FIR come, ad esempio, i Documenti di Trasporto.

Le istruzioni del Decreto Direttoriale saranno oggetto di sperimentazione a partire dalle prossime settimane, per vagliarne l’applicabilità; pertanto, non è possibile escludere che tali novità possano essere integrate o soggette a modifica.

www.ecosistemastudio.it

Ecoconsulente Certificato n°ECO 0020 - Responsabile Tecnico impianto smaltimento - Perito Ambientale iscritto alla C.C.I.A.A Caserta n° CE-1035

Viale Carlo III di Borbone, 156
81020 San Nicola la Strada (CE)
REA: CE 258134 / 2010

Partita IVA: 03588560619
Codice Fiscale: CRLNRC62S18F839Q
ecosistemastudio@gmail.com

Albo Gestori Ambientali - Categoria 8
Autorizzazione Na 12973 / 2018
carlinoenrico@pec.it



Infine, si conferma la novità più rilevante del RENTRI: che il MASE, come espressamente previsto nel DM 59/2023, rende disponibili in via telematica le informazioni contenute nel RENTRI (inerenti all'anagrafica dei produttori, alle registrazioni sui registri cronologici ed alla movimentazione dei rifiuti) ad altri Enti, amministrazioni ed Organi di controllo preliminarmente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.


Ne consegue che l'intera gestione dei rifiuti di un'azienda potrà diventare patrimonio condiviso con gli Enti di Verifica e Controllo.

Per un'agevole transizione dall'attuale sistema di gestione dei rifiuti al sistema RENTRI suggeriamo, a chi ancora non l'avesse fatto, di sottoporre l'intera filiera di gestione dei rifiuti aziendale ad un audit, allo scopo di far emergere tutte le eventuali distonie e non conformità alle disposizioni normative vigenti e provvedere al loro sanamento sfruttando l'attuale periodo transitorio.

Cordiali saluti.

San Nicola La Strada, 15.01.2023

5



Ecosistema studio
di Enrico Carlino



www.ecosistemastudio.it

Abilitazioni Professionali Titolare
Ecoconsulente Certificato n°ECO 0020 - Responsabile Tecnico impianto smaltimento - Perito Ambientale iscritto alla C.C.I.A.A Caserta n° CE-1035

Viale Carlo III di Borbone, 156
81020 San Nicola la Strada (CE)
REA: CE 258134 / 2010

Partita IVA: 03588560619
Codice Fiscale: CRLNRC62S18F839Q
ecosistemastudio@gmail.com

Albo Gestori Ambientali - Categoria 8
Autorizzazione Na 12973 / 2018
carloenrico@pec.it